

DECISIONE (UE) 2016/2312 DEL CONSIGLIO**dell'8 dicembre 2016****che autorizza la Repubblica d'Austria e la Romania, nell'interesse dell'Unione europea, ad accettare l'adesione del Perù alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea ha fissato tra i suoi obiettivi la promozione della tutela dei diritti del minore, come stabilito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea. Misure di protezione dei minori contro il trasferimento illecito o il mancato rientro sono un elemento essenziale di tale politica.
- (2) Il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2201/2003 ⁽²⁾ («regolamento Bruxelles II bis»), il cui scopo è tutelare i minori dalle conseguenze negative del trasferimento illecito o del mancato ritorno e definire procedure in grado di garantire l'immediato ritorno del minore nello Stato di residenza abituale, tutelando al tempo stesso il diritto di visita e il diritto di affidamento.
- (3) Il regolamento Bruxelles II bis integra e rafforza la convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980») la quale istituisce, in ambito internazionale, un sistema di obblighi e di cooperazione tra gli Stati contraenti e tra autorità centrali ed è volta ad assicurare l'immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti.
- (4) Gli Stati membri dell'Unione sono tutti parti contraenti della convenzione dell'Aia del 1980.
- (5) L'Unione incoraggia gli Stati terzi ad aderire alla convenzione dell'Aia del 1980 e sostiene la sua corretta attuazione partecipando insieme agli Stati membri, tra l'altro, alle commissioni speciali regolarmente organizzate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato.
- (6) Un quadro giuridico comune applicabile tra gli Stati membri dell'Unione e gli Stati terzi potrebbe essere la migliore soluzione per i casi delicati di sottrazione internazionale di minori.
- (7) La convenzione dell'Aia del 1980 stabilisce che essa ha effetto solo nei rapporti tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettare detta adesione.
- (8) La convenzione dell'Aia del 1980 non consente alle organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione di divenirne parte. L'Unione non può quindi né aderire alla convenzione né depositare una dichiarazione di accettazione di uno Stato aderente.

⁽¹⁾ Parere del Parlamento europeo del 5 ottobre 2016 (non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

- (9) Conformemente al parere 1/13 della Corte di giustizia dell'Unione europea, le dichiarazioni di accettazione ai sensi della convenzione dell'Aia del 1980 rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione.
- (10) Il Perù ha depositato lo strumento di adesione alla convenzione dell'Aia del 1980 il 28 aprile 2001. La convenzione dell'Aia del 1980 è entrata in vigore per il Perù il 1° agosto 2001.
- (11) Tutti gli Stati membri, a eccezione della Repubblica d'Austria, del Regno di Danimarca e della Romania, hanno già accettato l'adesione del Perù alla convenzione dell'Aia del 1980. Una valutazione della situazione del Perù ha portato alla conclusione che la Repubblica d'Austria e la Romania sono in grado di accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione del Perù a norma della convenzione dell'Aia del 1980.
- (12) La Repubblica d'Austria e la Romania dovrebbero pertanto essere autorizzate a depositare le loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione del Perù nell'interesse dell'Unione in conformità dei termini stabiliti dalla presente decisione. Gli altri Stati membri dell'Unione, che hanno già accettato l'adesione del Perù alla convenzione dell'Aia del 1980, non dovrebbero pertanto depositare nuove dichiarazioni di accettazione poiché le dichiarazioni esistenti restano valide ai sensi del diritto internazionale pubblico.
- (13) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento Bruxelles II bis e partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
- (14) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Repubblica d'Austria e la Romania sono autorizzate ad accettare, nell'interesse dell'Unione, l'adesione del Perù alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori («convenzione dell'Aia del 1980»).
2. Gli Stati membri di cui al paragrafo 1, non oltre il 9 dicembre 2017, depositano una dichiarazione con la quale accettano, nell'interesse dell'Unione, l'adesione del Perù alla convenzione dell'Aia del 1980 formulata come segue:

«Il/La/L' [Nome completo dello STATO MEMBRO] dichiara di accettare l'adesione del Perù alla convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in conformità della decisione (UE) 2016/2312 del Consiglio.»
3. Entrambi gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione del deposito della loro dichiarazione di accettazione dell'adesione del Perù e comunicano alla Commissione il testo della dichiarazione entro due mesi dal suo deposito.

Articolo 2

Gli Stati membri che hanno depositato le loro dichiarazioni di accettazione dell'adesione del Perù alla convenzione dell'Aia del 1980 prima della data di adozione della presente decisione non depositano nuove dichiarazioni.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La Repubblica d'Austria e la Romania sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

L. ŽITŇANSKÁ
